

**TRIBUNALE LA SPEZIA
(ORD.) 30 GIUGNO 1994**
ESTENSORE: RANALDI
PARTI: PANINI S.R.L. ED ALTRI
 (Avv. Vanzetti, Mansani
 e Benedetto)

EUROFLASH S.R.L.
 (Avv. Prospero e De Ferrari)

**Diritti della personalità •
 Diritto all'immagine •
 Commercio delle figurine
 destinate ad album
 raccoglitori • Scopi
 informativi e didattico
 culturali • Sussistenza •
 Diritto esclusivo di
 sfruttamento economico**
**dell'immagine dei calciatori
 • Lesione • Esclusione**
La commercializzazione di immagini di calciatori attuata mediante la vendita di figurine da incollarsi su appositi raccoglitori risponde, oltreché ad esigenze informative, a scopi didattici e culturali.

Il Giudice d. sciogliendo la riserva che precede, osserva.

La Panini s.r.l. ed altre società ad essa collegate hanno presentato ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere pronuncia di inibitoria nei confronti di Euroflash s.r.l. in relazione alla produzione, commercializzazione e pubblicazione di figurine relative alla Coppa del mondo di calcio « USA 94 » riproducenti l'immagine dei giocatori delle nazionali svizzera, tedesca, nigeriana, boliviana, del Camerun e le maglie delle rispettive squadre, nonché le immagini di alcuni giocatori, sul presupposto di vantare sulle stesse diritti esclusivi di utilizzazione economica.

Deducono le ricorrenti che la Euroflash ha realizzato una raccolta di figurine relativa al campionato del mondo di calcio, commercializzata anche all'estero, senza avere acquisito alcuno dei diritti di utilizzazione economica delle immagini riprodotte.

Assumono che detto comportamento è in palese violazione dei diritti esclusivi delle ricorrenti sopra indicate, diritti acquisiti dalle Federazioni nazionali in quanto cessionarie dei diritti di utilizzazione economica delle immagini dei giocatori selezionati nelle varie rappresentative nazionali; che inoltre la stessa condotta costituisce un atto di concorrenza sleale, in quanto non conforme ai principi della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3 cod. civ.

Resiste la Euroflash, eccependo fra l'altro la inesistenza dei pretesi diritti di esclusiva, posto che la fattispecie in esame rientrerebbe in una delle ipotesi di cui all'art. 97, legge n. 633/1941 (notorietà della persona ritratta), in base alle quali è consentita la esposizione o messa in commercio del ritratto di una persona senza il previo consenso della medesima.

Per quanto sommariamente, vista la natura del procedimento di cui si tratta, la problematica connessa alla suddetta eccezione sollevata da Euroflash va affrontata con attenzione, atteso che essa assume carattere decisivo ai fini della risoluzione della presente controversia. È evidente, infatti, che ove si dovesse ritenere che la messa in commercio di figurine riproducenti l'immagine di calciatori, destinate ad essere collocate su appositi album, configuri una delle cause di giustificazione indicate dall'art. 97, legge n. 633/1941 verrebbe a cadere il presupposto su cui si fonda il ricorso in esame, atteso che nessun diritto esclusivo alle stesse immagini potrebbe essere vantato da Panini in relazione alla commercializzazione delle figurine in questione.

Occorre muovere dalla interpretazione giurisprudenziale della norma in questione, peraltro non uniforme. Alcune pronunce ritengono infatti sufficiente la mera « notorietà » della persona effigiata onde escludere la necessità del consenso della stessa per la divulgazione della sua immagine (cfr. Cass. n. 3160/1963, id. n. 6790/1990), altre danno una interpretazione mag-

giormente restrittiva della norma, e ritengono che, ai fini che qui rilevano, all'elemento della « notorietà » debba aggiungersi una esigenza di pubblico interesse all'informazione (cfr. Cass. n. 295/1959, id. n. 2129/1975, id. n. 4785/1991, id. n. 1503/1993).

Quest'ultimo orientamento è giustificato dalla considerazione che la norma in esame, in quanto recante una disciplina derogatoria rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 96 stessa legge, è di stretta interpretazione ed ispirata ad esigenze di carattere pubblico o comunque di interesse collettivo.

Secondo le ricorrenti nessuna esigenza di pubblica informazione sarebbe rinvenibile in una attività meramente commerciale come la produzione e vendita di figurine, le cui ragioni di profitto risiedono nel semplice sfruttamento economico del valore delle immagini riprodotte.

In realtà il fine di lucro non esclude, di per sé, che una determinata attività di pubblicazione di immagini di persone notorie risponda ad una funzione di pubblica informazione (sia pure in senso lato), come si evince dal capoverso dell'art. 97 cit., il quale prevede testualmente anche la possibile commercializzazione del ritratto.

Preme però osservare che l'art. 97 prevede altre ipotesi derogatorie, oltre a quella riconducibile alla notorietà della persona effigiata, e fra queste vi sono quelle connesse alla funzione didattica o culturale che può essere ricollegata alla esposizione o messa in commercio del ritratto della persona.

Ora, sembra a questo Giudice che la commercializzazione di immagini di calciatori attuata mediante la vendita delle stesse su figurine da incollarsi su appositi album possa rispondere, oltre che ad esigenze di pubblica informazione, a scopi didattici e culturali (cfr. in tal senso App. Genova 24 febbraio 1981).

È infatti notorio che le figurine sono destinate soprattutto a soddisfare le esigenze di un pubblico giovanile, il quale ben può trarre dalla conoscenza e conservazione dell'immagine dei calciatori un non disprezzabile giovamento istruttivo e culturale, in considerazione della migliore cognizione di una attività sportiva (il calcio) che nel nostro paese è largamente diffusa, praticata e seguita e che in quanto tale ben può ritenersi ricompresa nella nostra « cultura » (inteso questo termine nel suo ampio significato di complesso di cognizioni, tradizioni, comportamenti e simili trasmessi e usati sistematicamente, caratteristico di un gruppo sociale).

A conferma di quanto detto va rilevato che le figurine riproducono normalmente (come nella specie) le immagini di *tutti* i calciatori di *tutte* le squadre che partecipano al campionato, in ciò svolgendo anche una apprezzabile, in quanto completa, funzione informativa in ordine alla composizione delle varie squadre partecipanti, corredata da dati e notizie ad esse inerenti. Inoltre nel caso di cui si tratta le figurine costituiscono pur sempre l'accessorio di una pubblicazione periodica quadrimestrale di informazione, cultura, varietà per i ragazzi autorizzata dal Tribunale di Genova, che in passato aveva anche ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento del carattere « culturale », e ciò non può essere ritenuto privo di significato ai fini che qui rilevano.

In definitiva, non si nega ed anzi è ormai pacifico in giurisprudenza che il diritto all'immagine, oltre ad essere un diritto della personalità ispirato alla tutela della riservatezza, presenta anche un contenuto patrimoniale (legato allo sfruttamento economico del ritratto) spettante al titolare in via esclusiva; si ritiene però che l'attività in questione possa verosimil-

mente rientrare, per i motivi dinanzi accennati, nella previsione derogatoria di cui all'art. 97 cit., secondo la quale per la riproduzione, anche a fini di lucro, dell'immagine non è necessario il consenso della persona effigiata.

Per dovere di completezza va aggiunto che non pochi dubbi sorgono anche in ordine alla dedotta sussistenza di una attività di concorrenza sleale da parte di Euroflash, ai sensi del n. 3 dell'art. 2598 cod. civ., posto che a tali fini è pur sempre necessario che il concorrente si avvalga di « mezzi » non conformi ai principi della correttezza professionale, e nel caso in esame non si vede quali essi siano. Del resto la violazione di pretesi diritti di esclusiva non costituisce e non integra, di per sé, un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., mentre nella specie Euroflash ha dimostrato di aver regolarmente acquistato da una agenzia fotografica estera il copyright delle fotografie di tutti i calciatori del mondiale.

Anche sotto questo profilo, dunque, sembra che non vi siano i presupposti per concedere in via provvisoria e cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. i provvedimenti inibitori richiesti, che sono pur sempre connessi alla verosimile sussistenza, qui esclusa, di un atto di concorrenza sleale. Non si dimentichi, infatti, che la inibitoria non costituisce un mezzo di tutela generalmente previsto dal nostro ordinamento; essa può essere disposta solo nei casi specificatamente previsti dalla legge, fra i quali appunto la norma di cui all'art. 2599 cod. civ., ricompresa nella disciplina della concorrenza sleale.

Ritenuta quindi la insussistenza del presupposto del *fumus boni juris* ai fini dell'accoglimento del ricorso in esame, lo stesso va rigettato e per l'effetto va revocato il decreto emesso in data 15 giugno 1994.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del procedimento.

P.Q.M. — Visti gli artt. 669-*sexies* e 669-*septies* cod. proc. civ. rigetta il ricorso e per l'effetto revoca il decreto emesso in data 15 giugno 1994; dichiara compensate le spese del procedimento.